

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

FAQ PER I COMUNI E GLI AMBITI TERRITORIALI

Sommario

REQUISITI PER ACCEDERE AL SIA.....	2
PRESENTAZIONE E ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER ACCEDERE AL SIA	7
ACCESSO ALLE PIATTAFORME INFORMATICHE INPS E SGATE, E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	8
BENEFICIO ECONOMICO: LA CARTA SIA.....	12
VERIFICA DEI REQUISITI	13
IL PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA.....	21
ACCORDI FRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME .	24

Le integrazioni di febbraio 2017 sono contraddistinte dallo sfondo verde

REQUISITI PER ACCEDERE AL SIA

Domande	Risposte
<p><i>Requisiti familiari: la persona disabile può essere maggiorenne e/o minorenni e quindi può essere anche il richiedente stesso, il coniuge, un figlio o altro componente presente nel nucleo familiare es. i nonni, i genitori, i nipoti, etc.?</i></p>	<p>Il decreto che avvia il SIA, all'articolo 4, comma 3, lettera a), punto ii, tra i requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare, in caso di presenza di una persona con disabilità, pone come unica condizione la presenza di almeno un suo genitore, come anche indicato nel modulo. Pertanto, purché ci sia il suo genitore, la persona disabile potrebbe essere maggiorenne, sposata, ecc. Si precisa che ai fini del requisito relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno (lettera c, punto i, del medesimo comma) rileva la condizione di disabilità di qualunque componente (non solo dei figli).</p>
<p><i>Il richiedente deve essere disoccupato e non percepire nessun ammortizzatore sociale? Anche altri componenti il nucleo familiare maggiorenni devono essere disoccupati?</i></p>	<p>Per accedere ai benefici previsti dal SIA, la condizione lavorativa rileva soltanto nell'attribuzione del punteggio per la valutazione multidimensionale del bisogno. Infatti, l'articolo 4, comma 3, lettera c), punto iii) del citato decreto stabilisce che al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 vengano attribuiti 10 punti.</p> <p>Per quanto riguarda la percezione di eventuali ammortizzatori sociali da parte del nucleo familiare, all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto iii), tra i requisiti concernenti la condizione economica, il decreto prevede che: "nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;"</p>
<p><i>Non è chiara e non è esplicitata nelle informazioni contenute nel Decreto e nel modulo l'assegnazione del punteggio per una richiedente sola in stato di gravidanza.</i></p>	<p>Nella valutazione multidimensionale non è prevista attribuzione di punteggio per il caso di una donna sola in stato di gravidanza accertata.</p>

<p>Per <u>disabilità</u> certificata si intende invalidità civile o la certificazione della Legge 104/1992?</p>	<p>La verifica del requisito di disabilità viene effettuata dall'INPS sulla base di quanto risulta dalla banca dati ISEE. Infatti, si tratta di una condizione attestata al momento della presentazione della DSU da parte del richiedente ISEE sulla base della certificazione rilasciata dall'ente competente come da tabella allegata al Regolamento ISEE.</p>
<p>Considerato quanto disposto all'art. 4, comma 3 lettera b, punto i, nel caso in cui l'ISEE del nucleo risulti superiore ai 3000,00 euro, ma l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni risulti invece inferiore o pari ai 3000,00 euro, si accetta ugualmente la domanda con ISEE per minorenni inferiore ai 3000,00 euro?</p>	<p>Sì. Per la verifica del requisito ISEE, vale quanto riportato nel quadro D, del modulo di richiesta di accesso ai benefici. Pertanto, se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, invece in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario, infine in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo.</p>
<p>Se nel nucleo è presente una persona <u>disabile</u>, i richiedenti possono presentare l'ISEE Sociosanitario? (Diamo per scontato che non potrà essere presentato l'ISEE con estrapolazione individuale)</p>	<p>Per l'accesso al SIA non si utilizza l'ISEE socio-sanitario perché, secondo quanto stabilito dall'art. 6, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), viene utilizzato solo per l'accesso alle Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età, tra le quali non rientra il SIA.</p>
<p>Cosa si intende per "familiare"? Il termine non è giuridico e si presta a diverse interpretazioni.</p>	<p>Ai fini del requisito di cittadinanza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), per "familiare di cittadino italiano o comunitario" si intende il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge e gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri").</p>
<p>Gli italiani che hanno risieduto all'estero, tornati in Italia da meno di due anni, possono accedere alla misura?</p>	<p>No. Gli italiani che hanno risieduto all'estero, tornati in Italia da meno di due anni, non possono accedere alla misura perché il requisito della residenza in Italia da almeno due è previsto per tutti, sia italiani che stranieri.</p>
<p>Quali sono le modalità previste dall'art. 4, comma 3, lettera b), punto i in merito al cambiamento di situazione lavorativa?</p> <p>Nel secondo punto del QUADRO H del modello di domanda per il sostegno</p>	<p>In caso di variazione della situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare successiva all'accoglimento della domanda e all'erogazione del beneficio, questi sono tenuti a comunicare entro 30 giorni all'INPS, a pena decadenza del beneficio, il reddito annuo previsto dall'inizio dell'attività, secondo le modalità previste all'art. 9, comma 2</p>

<p><i>all'inclusione attiva si parla di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE. Cosa si intende?</i></p>	<p>del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato e, come specificato dall'art. 10 comma 1 del medesimo decreto legislativo 22/2015, in caso attività lavorativa autonoma o impresa individuale. La stessa comunicazione va fatta per i redditi non rilevati nell'ISEE, vale a dire quei redditi maturati da un componente il nucleo familiare dopo la data di rilascio dell'ISEE in corso di validità, presentato per l'accesso al beneficio, e la data di presentazione della richiesta di accesso al beneficio.</p>
<p><i>Possono fare domanda SIA i nuclei con minori (tutti) in affidamento temporaneo ex art. 184/83?</i></p>	<p>Si, se il genitore affidatario sceglie di considerare i minori in affido temporaneo nel proprio nucleo familiare, come previsto dall'art. 3, comma 4 del Regolamento ISEE che recita: <i>"Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare."</i> Pertanto il genitore affidatario, nel caso ricorrano le condizioni, può richiedere la misura.</p>
<p><i>Tutte le tipologie di affidamento ex art. 184/83 rendono il minore nucleo a se stante ai fini ISEE? Anche situazioni consensuali o con temporalità parziale (es. rientro a casa nei fine settimana)?</i></p>	<p>Per quanto riguarda i minori in affidamento preadottivo, in affidamento temporaneo o collocati presso comunità, si considera quanto stabilito dall'articolo 3, del Regolamento ISEE, al comma 4. Il requisito viene verificato dall'INPS in base a quanto dichiarato nella DSU, secondo quanto stabilito dal citato Regolamento.</p>
<p><i>Un utente che ha presentato domanda di sostegno per l'inclusione attiva in data 12 settembre 2016, dalle verifiche effettuate, risulta essere possessore di un autovettura immatricolata in data 03 settembre 2015, l'utente ha i requisiti per poter aderire al progetto SIA?</i></p>	<p>Come previsto dall'art.4, comma 3, lettera b), punto iv del decreto 26 maggio 2016, un cittadino può fare domanda per accedere al beneficio SIA se non possiede un autoveicolo immatricolato nei 12 mesi precedenti e purché l'autoveicolo in suo possesso sia di cilindrata non superiore a 1300 cc. Trascorsi 12 mesi dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo (che rispetti i vincoli di cilindrata) può presentare domanda.</p>
<p><i>Nel caso in cui il beneficiario sia una donna con figli minori che si trovano affidati presso una comunità o una famiglia affidataria, a seguito di limitazione delle competenze genitoriali stabilite dall'Autorità Giudiziaria. E in particolare nel caso in cui l'affidamento eterofamiliare perdura da tempo e non è previsto un rientro dei minori nell'arco temporale di validità del progetto, è corretto richiedere la misura SIA?</i></p>	<p>No. Nel nucleo familiare deve essere presente un minore.</p>

<p><i>L'importo di € 600,00 relativo ai trattamenti economici è riferito alla singola persona che presenta l'istanza oppure l'intero nucleo familiare non deve avere usufruito di contributi e/o trattamenti economici superiori a € 600,00?</i></p>	<p>Il limite di € 600,00 è riferito all'intero nucleo familiare.</p>
<p><i>Caso: nucleo familiare composto da donna sola, invalida con figlio minore. Lei percepisce una pensione di invalidità di circa € 450,00 mensili; il figlio percepisce la pensione di reversibilità del padre di € 300,00 circa; quest'ultima pensione viene riscossa e gestita dalla madre in quanto tutrice del figlio minore. Le due pensioni si devono sommare?</i></p>	<p>Gli importi vanno sommati in quanto non rientrano nei casi previsti dall'art 4, comma 4, lettera e), del decreto 26/05/2016.</p>
<p><i>I due anni di residenza in Italia necessari per accedere al SIA devono essere consecutivi?</i></p>	<p>Sì. Come specificato all'art. 4, comma 2, lettera b), il requisito deve essere posseduto da almeno due anni. Pertanto i due anni devono essere consecutivi.</p>
<p><i>Quali sono i requisiti che devono essere mantenuti per tutta la durata di erogazione del beneficio?</i></p>	<p>I requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare e la condizione economica devono essere presenti per tutta la durata del beneficio, mentre il requisito relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno deve essere posseduto al momento della presentazione della richiesta.</p>
<p><i>Nella valutazione multidimensionale del bisogno (art. 4, comma 3, lettera c, i), C) vengono attribuiti 25 punti se il nucleo familiare, come risultante da DSU, è composto esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni. Qualora vi sia un genitore non convivente che viene considerato nel calcolo della componente aggiuntiva anche se i figli minorenni vivono di fatto con un solo genitore, possono essere attribuiti i 25 punti?</i></p>	<p>Per la valutazione dei carichi familiari fa fede quanto contenuto nell'ISEE in base alla DSU. A tal proposito l'articolo 7 del Regolamento ISEE (D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 159) al comma 1 prevede che: "Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

	<p>e) quando risulta accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”.</p> <p>La verifica sulla composizione del nucleo familiare e l’attribuzione dei relativi punteggi della valutazione multidimensionale viene fatta dall’INPS. Infatti, l’articolo 3 del Decreto 26 maggio 2016, al comma 3, lettera a) specifica che i Comuni inviano al Soggetto Attuatore, entro i termini di cui al comma 1, lettera b), le richieste di beneficio dei nuclei familiari, corredate della indicazione del codice fiscale del Richiedente e delle informazioni, non già incluse nella DSU, necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3. Pertanto sarà l’INPS, sulla base del codice fiscale del richiedente, a individuare i soggetti componenti il nucleo familiare richiedente l’accesso al beneficio come risultanti ai fini ISEE.</p>
<p><i>Nella valutazione multidimensionale del bisogno (art. 4, comma 3, lettera c, iii) viene attribuito un valore di 10 punti se nel nucleo tutti i componenti in età attiva si trovano in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n.150/2015. Il figlio studente maggiorenne è considerato in età attiva?</i></p>	<p>No, il figlio studente maggiorenne non è considerato in età attiva, pertanto non dovrà dichiarare il proprio stato di disoccupazione secondo quanto stabilito dal decreto 26 maggio 2016, in coerenza con quanto sta per disciplinare il correttivo del decreto.</p>
<p><i>Ai sensi dell’art. 4, comma 2 “il richiedente può essere un familiare di cittadino italiano o comunitario non avente cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.”</i></p> <p><i>Si presuppone che tale tipo di richiedente appartenga al medesimo nucleo familiare di cittadino italiano o comunitario?</i></p>	<p>Sì. Il richiedente familiare deve appartenere al nucleo familiare del cittadino italiano o comunitario secondo quanto stabilito dal Regolamento ISEE per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.</p>

PRESENTAZIONE E ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER ACCEDERE AL SIA

Domande	Risposte
<p><i>Sarebbe opportuna una comunicazione generale che inviti i cittadini a rivolgersi al proprio comune di residenza per avere le indicazioni sulla procedura per la presentazione della domanda di Carta Sia da pubblicare sul sito INPS e del Ministero.</i></p>	<p>Il primo settembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un comunicato stampa che fornisce le informazioni necessarie per presentare domanda e accedere, eventualmente, alla misura. Nel comunicato specifica che l'erogazione del beneficio viene attivata dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda; pertanto, per potervi accedere già dal primo bimestre (novembre-dicembre 2016), i cittadini avranno tempo fino al 31 ottobre 2016 per presentare la domanda, secondo le modalità stabilite dal proprio Comune di residenza (anche sulla base di indirizzi regionali). Non è comunque prevista una scadenza per la presentazione delle domande, che potranno quindi essere presentate anche nei bimestri successivi.</p>
<p><i>Nelle situazioni in cui un cittadino ha un ISEE in corso di validità inferiore a €. 3000,00, con nucleo familiare in cui sono presenti 3 figli minori, e dichiara di aver iniziato a lavorare lo scorso 5 settembre 2016 (lavoro su turni per 40 ore settimanali), tenuto conto di quanto al QUADRO H secondo punto, che prevede che "in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare sono tenuti, a pena di decadenza del beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa ...", è corretto che il Comune inviti il cittadino a presentare tale comunicazione all'INPS prima di presentare la domanda e sarà poi l'INPS che verificherà il possesso del requisito economico derivante da ISEE valido e reddito annuo presunto?</i></p>	<p>Si è corretto.</p>

ACCESSO ALLE PIATTAFORME INFORMATICHE INPS E SGATE, E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

Domande	Risposte
<p><i>Come si accede al sistema dell'INPS per l'inserimento delle domande e dei progetti? Bisogna chiedere una nuova password e/o bisogna estendere i servizi lì dove si è già in possesso di una password? (es. come ente siamo già in possesso per accedere ai servizi di assegno di maternità e nucleo familiare).</i></p>	<p>Per quanto riguarda l'accesso al sistema INPS, si segnala la pubblicazione sul sito dell'Istituto del Messaggio numero 3451, con il quale si precisano le modalità d'invio delle domande per l'accesso ai benefici previsti dal SIA all'Inps da parte dei Comuni, possibile, tra l'altro, mediante acquisizione manuale online, collegandosi alla procedura SIA resa disponibile nella sezione "Servizi Online" - "Enti pubblici e previdenziali" del portale Inps. In particolare, si specifica che agli operatori che avessero già un PIN dispositivo per altre finalità non ne verrà assegnato uno nuovo, ma verrà esteso il profilo autorizzativo di quello già in possesso con l'aggiunta della specifica autorizzazione. Al fine di agevolare l'iter autorizzativo degli operatori già in possesso di un PIN dispositivo è possibile recapitare i moduli e i documenti sopra richiesti alla sede INPS di competenza anche via PEC (non con email ordinaria). La sede INPS provvederà ad estendere il profilo autorizzativo degli operatori e a darne conferma all'Ente richiedente. Non è possibile richiedere e attribuire nuovi PIN tramite PEC ma solo estendere il profilo di PIN già in possesso degli interessati.</p> <p>Nel caso in cui il Comune decidesse di inviare le domande accedendo al servizio SIA sul portale dell'Istituto necessita del PIN Inps (o CNS, Carta Nazionale dei Servizi).</p> <p>Se il Comune è sprovvisto di PIN le fasi previste per la richiesta ed il rilascio dello stesso sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. il modulo "Richiesta PIN individuale.pdf" andrà completato in ogni sua parte, firmato da ogni operatore richiedente e, per approvazione, dal Legale Rappresentante dell'Ente o da un suo facente funzioni o dall'Amministratore Utenze, se precedentemente nominato; ii. ad ognuno di tali moduli andrà allegata la fotocopia del documento d'identità dei relativi sottoscrittori; iii. presentazione all'Agenzia INPS di competenza della richiesta debitamente sottoscritta allegando copia dei documenti di identità; iv. il funzionario INPS, dopo aver identificato il latore della richiesta, registrerà le informazioni presenti sui moduli di richiesta ed assegnerà ad ogni nominativo una busta chiusa numerata contenente il PIN; v. il funzionario INPS annoterà il nome dell'operatore sulla relativa busta PIN assegnata e, nel consegnarle al

	<p>richiedente, farà sottoscrivere “per ricevuta” i relativi moduli di richiesta;</p> <p>vi. il latore della richiesta garantirà la consegna della busta chiusa contenente il PIN ad ogni rispettivo richiedente. Nel messaggio, inoltre, l’Istituto evidenzia che, come da Decreto interministeriale 26 maggio 2016, i Comuni possono operare anche attraverso il sistema SGAtè direttamente o per il tramite di enti delegati opportunamente accreditati.</p> <p>A tal proposito, si segnala che l’ANCI ha inviato una specifica comunicazione ai Sindaci dei Comuni. Sul sito SGATE-ANCI sono disponibili ulteriori informazioni al riguardo.</p>
<p><i>Quando sarà attivo l’applicativo per l’inserimento delle domande? E’ lo stesso della sperimentazione? Come si interfaccia SGATE con l’applicativo? Analogamente a quanto avviene per il Bonus Energia è possibile il convenzionamento con i CAF?</i></p>	<p>L’applicativo predisposto dall’INPS è già attivo e funzionante. Per quanto riguarda l’accesso al sistema INPS, si rimanda alla risposta precedente.</p> <p>Se il Comune è sprovvisto di PIN le fasi previste per la richiesta ed il rilascio sono quelle già specificate, clicca per visualizzarle.</p> <p>I Comuni possono operare anche attraverso il sistema SGATE direttamente o per il tramite di enti delegati opportunamente accreditati.</p> <p>A tal proposito, si informa che l’ANCI ha inviato una specifica comunicazione ai Sindaci dei Comuni, segnalando la disponibilità senza oneri della piattaforma SGATE. Sul sito SGATE-ANCI sono disponibili ulteriori informazioni al riguardo.</p> <p>E’ nelle facoltà dei Comuni delegare ai CAF la raccolta delle domande.</p>
<p><i>In quali casi è possibile delegare la raccolta e trasmissione delle domande di accesso al beneficio? Quali procedure è necessario seguire? E’ possibile per esempio che l’ambito territoriale si organizzi in modo tale che la protocollazione venga fatta da un unico Comune (ad esempio l’Ente capofila)?</i></p>	<p>Le funzioni che l’art. 3, comma 1, lettere a) e b), del Decreto 26 maggio 2016 pone in capo al Comune possono essere delegate.</p> <p>Infatti, l’articolo 11, comma 2, del succitato decreto prevede che le Regioni e le Province Autonome, con riferimento ai Comuni e agli Ambiti territoriali di competenza, possono disciplinare nell’ambito delle funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente le modalità con cui i Comuni svolgono i compiti di cui all’articolo 3, tenuto conto dell’esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito territoriale.</p> <p>A tal proposito, diverse amministrazioni hanno manifestato l’esigenza di consentire la raccolta delle domande SIA tramite gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali (Enti capofila di Ambito, Consorzi, Unioni di Comuni, Comunità montane, ASL), chiedendo che gli stessi possano accedere ai canali</p>

	<p>predisposti dall'INPS per il caricamento delle domande SIA, inclusa quindi la gestione delle domande.</p> <p>Nel confermare la legittimità di tale richiesta, si rappresenta che le Regioni e le Province autonome devono inviare il provvedimento con il quale hanno disciplinato le modalità di svolgimento delle funzioni di raccolta delle domande con specifico riferimento al SIA, ovvero alle funzioni di contrasto alla povertà che lo ricomprendono, nonché tutta la documentazione necessaria per la fase istruttoria della richiesta alla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che avrà cura di trasmettere all'INPS le informazioni necessarie per il successivo accreditamento degli Enti gestori delegati.</p> <p>In particolare, le Regioni e le Province autonome interessate devono inviare alla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il provvedimento che individua gli Enti capofila, in qualità di delegati dai Comuni, quali gestori delle funzioni socio-assistenziali, completo dell'indicazione dell'articolazione degli Ambiti territoriali, con l'indicazione dei Comuni appartenenti e i relativi Enti Capofila.</p> <p>Inoltre, è prevista una analoga possibilità per i singoli Enti capofila di richiedere l'accredimento sulla piattaforma INPS, in presenza di un provvedimento generale di delega da parte dei Comuni ad esso afferenti, senza necessità che ogni singolo Comune presenti una propria delega all'ufficio Territoriale dell'INPS. Anche in questo caso, il soggetto interessato, ad esempio l'Ente capofila dell'Ambito territoriale interessato, deve inviare alla succitata Direzione Generale una lettera di richiesta corredata dal provvedimento generale di delega, completa dell'indicazione dei Comuni che compongono il relativo Ambito.</p> <p>In entrambi i casi, la documentazione deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it</p>
<p><i>Qualora la Regione abiliti gli Enti Gestori dei servizi socio assistenziali a gestire il flusso delle domande in entrata, quali saranno le modalità e i tempi per ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma informatica di caricamento?</i></p>	<p>Le modalità e i tempi previsti per il rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma informatica predisposta dall'INPS sono di competenza dell'Istituto.</p> <p>Gli Enti Gestori delegati dalla Regione o dai Comuni possono operare sulla piattaforma INPS secondo le modalità indicate nelle precedente risposta.</p>

<p><i>Tale piattaforma sarà gestita attraverso il portale SGATE o attraverso la sezione servizi online del portale Inps?</i></p>	<p>Inoltre, con il messaggio numero 3451 l'INPS ha precisato che i Comuni possono operare anche attraverso il sistema SGATE direttamente o per il tramite di enti delegati opportunamente accreditati. A tal proposito si rappresenta che sul sito SGATE-ANCI sono disponibili le istruzioni per l'accesso al sistema SGATE.</p>
<p><i>Gli Enti Gestori che rappresenteranno gli Ambiti Territoriali saranno legittimati ed autorizzati al caricamento delle domande (le cui modalità sono oggetto del quesito precedente) a partire dal 2 settembre p.v. anche in assenza dell'avvenuto accreditamento a seguito di presentazione e valutazione positiva del progetto sull'avviso non competitivo?</i></p>	<p>Si. L'attività di caricamento delle domande non è vincolata alla presentazione e all'eventuale valutazione positiva dei progetti per l'attuazione del SIA finanziati con l'avviso non competitivo n. 3/20016.</p>

BENEFICIO ECONOMICO: LA CARTA SIA

Domande	Risposte
<i>In merito alla deduzione di eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno, si chiedono chiarimenti sull'Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori. Nello specifico si chiede se la riduzione del SIA viene applicata a prescindere dall'effettiva richiesta di attribuzione della misura fatta dal nucleo a causa dell'automatica erogazione dell'assegno.</i>	L'importo dell'Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori viene dedotto dall'ammontare del beneficio connesso al SIA a prescindere dall'effettiva presentazione della richiesta e dal percepimento dell'assegno.
<i>Se il Servizio verifica che il beneficiario non aderisce a quanto previsto dal progetto e considerate le disposizioni previste in caso di reiterata violazione, di cui all'art. 7 c. 4 del Decreto del 26 maggio 2016, il contributo erogato deve essere restituito? Se sì a chi e con quali modalità?</i>	Secondo quanto stabilito dal citato articolo, il contributo erogato non deve essere restituito, poiché le decurtazioni previste verranno applicate ai bimestri successivi a quello in cui si verifica la fattispecie. L'INPS ha previsto e renderà operativi dei flussi informativi con i quali i Comuni comunicheranno all'Istituto il verificarsi delle fattispecie che daranno luogo alle decurtazioni e alle eventuali sospensioni dei benefici. La restituzione del beneficio e l'erogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 38 del D.L. 78/2015 è prevista nel caso di dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti.
<i>Se un beneficiario percepisce il 1° bimestre e successivamente non aderisce al progetto, la somma già erogata va restituita?</i>	No.

VERIFICA DEI REQUISITI

Domande	Risposte
<p><i>Gli accertamenti per il possesso di autoveicoli e motoveicoli sono in capo al Comune: è sufficiente un'autocertificazione del richiedente o è necessaria una certificazione prodotta dagli uffici ACI/motorizzazione civile?</i></p>	<p>Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di competenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), i Comuni effettuano i controlli entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, verificando in primo luogo cittadinanza e residenza. I requisiti che non sono stati verificati entro i termini, potranno essere verificati, anche a campione, in un momento successivo. Per i requisiti verificati successivamente, ad esempio il possesso di autoveicoli e motoveicoli, in attesa degli esiti dei controlli effettuati ex-post, vale, fino a prova contraria, quanto affermato dal cittadino nell'autodichiarazione. Si ricorda che, sottoscrivendo il modulo di domanda, il richiedente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e dichiara che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.</p>
<p><i>Gli eventuali tempi lunghi nei riscontri dei controlli che coinvolgono soggetti terzi (es. Questura, Polizia Municipale ecc.) possono interrompere i termini dei 15 gg?</i></p>	<p>No. Vedi quanto indicato nella risposta precedente.</p>
<p><i>Nella valutazione del limite di € 600,00 per i contributi percepiti, vanno conteggiati solo quelli percepiti nel mese precedente alla presentazione della domanda o vanno considerati anche i contributi "una tantum" precedentemente percepiti e divisi per le mensilità di erogazione? Nello specifico quali sono i contributi che costituiscono il tetto dei 600 euro?</i></p>	<p>Nella valutazione del limite di € 600,00 vanno considerati anche quegli importi percepiti in periodi precedenti che ricadono nel periodo che include quello considerato per la verifica del requisito. Pertanto una prestazione percepita una tantum, riferita ad un periodo che comprende anche il mese antecedente alla richiesta (o in generale il mese rispetto al quale venga verificato il requisito), va considerato in proporzione al numero di mesi cui si riferisce.</p> <p>I contributi che costituiscono il tetto dei 600 euro, come specificato all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii, del decreto 26 maggio 2016, sono tutti i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, ad eccezione di quelli previsti dal medesimo articolo al comma 4, lettera e): "non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il</p>

	<p>pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6".</p> <p>Pertanto non entrano nel computo dei trattamenti le somme erogate ad esempio per borse di lavoro o per misure ulteriori di sostegno al reddito che venissero stabilite nell'ambito del progetto personalizzato di presa in carico.</p>
<p><i>Cosa si intende per "arretrati" da non conteggiare nei 600€ di contributi percepiti mensilmente? Calcolo in 12°?</i></p>	<p>Sono gli importi riferiti a periodi pregressi anche se pagati nel periodo rilevante ai fini del possesso del requisito. Ad esempio, nel caso in cui un cittadino con riferimento al mese di maggio, oltre alla prestazione spettante per quel mese, da considerare nel calcolo ai fini del rispetto della soglia dei 600,00 euro, ricevesse in un'unica soluzione anche le prestazioni spettanti per alcuni mesi precedenti, di queste ultime non si deve tenere conto.</p>
<p><i>Qualora in un nucleo vi sia una disabile in struttura, beneficiario del Contributo di Solidarietà, questi sono esclusi dal beneficio, pur avendolo nello stato di famiglia e rispondendo ai requisiti previsti dalla norma?</i></p>	<p>L'articolo 3, comma 6, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prevede che il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Inoltre il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4 [con riferimento ai minori in affidamento preadottivo]. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.</p> <p>Pertanto nelle fattispecie sopra elencate, nella verifica del requisito relativo ai trattamenti occorre tenere conto anche di quelli spettanti alla persona in convivenza anagrafica se considerata parte del nucleo ai fini ISEE.</p>
<p><i>I controlli su residenza, cittadinanza e contributi economici locali vanno fatti sul nucleo anagrafico o sul nucleo ISEE?</i></p>	<p>I controlli su residenza e cittadinanza vanno fatti sul richiedente, quelli sui trattamenti economici locali vanno fatti sul nucleo ISEE. Con riferimento al mantenimento dei requisiti per tutta la durata del beneficio, e con particolare riferimento al requisito relativo ai trattamenti economici, potranno</p>

	<p>essere replicate le verifiche anche dopo l'avvio della erogazione del beneficio. La perdita dei requisiti comporta la sospensione del beneficio dal bimestre successivo. Nel momento in cui effettueranno i controlli, i Comuni potranno comunicare la perdita dei requisiti, che determinerà il blocco dell'erogazione del beneficio (Flusso di revoca).</p>
<p><i>Chi effettua il monitoraggio sulla persistenza dei requisiti per tutta la durata del beneficio?</i></p>	<p>L'INPS e i Comuni eseguono le verifiche di rispettiva competenza previste dal decreto 26 maggio 2016, per monitorare la persistenza dei requisiti per tutta la durata di erogazione del beneficio. I controlli possono essere effettuati a campione e i Comuni dovranno comunicare all'INPS solo il venir meno dei requisiti. Ad ogni modo, si ritiene che le verifiche previste in capo ai Comuni, con particolare riferimento al mantenimento della residenza, non dovrebbero costituire un aggravio per gli stessi, essendo comunque previsto che i beneficiari debbano mantenere un contatto costante con i servizi sociali a seguito della sottoscrizione del progetto di presa in carico.</p>
<p><i>Chi è il soggetto deputato a irrogare le sanzioni di cui all'art.7 comma 4 del Decreto?</i></p>	<p>A seguito delle segnalazioni dei Comuni, l'INPS applicherà le decurtazioni previste o bloccherà l'erogazione del beneficio nel bimestre successivo a quello in cui si verificano le fattispecie che le determinano.</p>
<p><i>Validità e valore dell'ISEE, durante i 12 mesi di erogazione: vengono verificati in automatico da INPS prima degli accrediti bimestrali? Se il cittadino "dimentica" di rinnovarlo che accade al SIA?</i></p>	<p>L'INPS esegue le verifiche di competenza prima di ogni accredito. Qualora il cittadino dimentichi di rinnovare l'ISEE l'erogazione dei benefici previsti dal SIA viene sospesa.</p>
<p><i>Chi provvede alle lettere d'esito e di riesame della domanda di accesso al SIA?</i></p>	<p>Alla predisposizione delle lettere d'esito dovranno provvedere i Comuni. Per quanto concerne il riesame delle domande si fa presente che il Comune interpellato nel caso in cui non sia in grado di fornire una risposta al cittadino, potrà inviare una richiesta di ulteriore approfondimento alla Direzione provinciale o alle Strutture INPS individuate e competenti territorialmente, utilizzando obbligatoriamente la posta elettronica certificata (canale PEC).</p> <p>Le Strutture dovranno assicurare un tempestivo riscontro ed inoltrare la relativa risposta al Comune interessato, utilizzando lo stesso canale (PEC) al fine di garantire il conseguente e continuo aggiornamento della posizione del richiedente.</p> <p>Nel caso in cui l'utente decida, invece, di rivolgersi direttamente all'INPS, potrà rivolgersi al Contact Center Multicanale (CCM) o, in alternativa, potrà utilizzare il servizio Web "Inps Risponde" disponibile sul sito www.inps.it.</p>

	<p>Per ulteriori dettagli si rimanda al Messaggio dell'INPS n. 3322 del 5 agosto 2016.</p>
<p><i>Se nel corso di erogazione della misura, scade l'ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda, l'INPS come verifica la validità del nuovo ISEE? Quando il beneficiario ha richiesto e ottenuto il nuovo ISEE, l'INPS acquisisce l'informazione in automatico oppure il cittadino lo deve presentare presso gli uffici competenti alla gestione del SIA?</i></p>	<p>Allo scadere dell'ISEE presentato al momento della richiesta di accesso ai benefici, il nucleo familiare dovrà presentare un nuovo ISEE, in corso di validità, poi l'INPS farà le verifiche di competenza sulla base delle informazioni in possesso nei propri archivi.</p> <p>Infatti, il richiedente e i Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 26 maggio 2016. In particolare, l'articolo 4, comma 3, lettera b, punto i, del decreto attuativo del SIA, tra i requisiti economici prevede che il nucleo familiare, per tutta la durata di erogazione del beneficio, debba avere un ISEE in corso di validità.</p> <p>Come stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto, l'INPS, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, verifica la compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari con i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3.</p> <p>Con riferimento alla durata dell'ISEE si ricorda che, come previsto dall'articolo 10, comma 1, del Regolamento ISEE, la DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.</p> <p>Con particolare riferimento al bimestre gennaio/febbraio si specifica che questo è coperto dal vecchio ISEE. Pertanto, il rinnovo dell'ISEE dovrebbe essere necessario con riferimento al bimestre marzo/aprile.</p>
<p><i>Che cosa succede se il nucleo familiare beneficiario del SIA non rinnova l'ISEE entro il 15 gennaio?</i></p>	<p>Per il bimestre gennaio-febbraio, vale l'ISEE in vigore al momento della presentazione della domanda SIA. Infatti, per ricevere l'accredito nel bimestre in questione, è sufficiente avere un ISEE in corso di validità per almeno un giorno.</p> <p>Invece, per ricevere il beneficio economico a partire dal bimestre successivo, vale a dire marzo-aprile, il nucleo familiare beneficiario dovrà necessariamente rinnovare l'ISEE, pena la sospensione del beneficio economico.</p> <p>Tuttavia, se il nucleo familiare non dovesse rinnovare l'ISEE entro il mese di aprile, non perderà il diritto al beneficio riferito al bimestre marzo-aprile, ed eventualmente a quelli successivi. Infatti, lo riceverà non appena avrà rinnovato l'ISEE, nel corso del primo bimestre utile.</p>
<p><i>Che cosa succede se il nucleo familiare beneficiario del SIA, durante l'erogazione dei benefici perde uno dei requisiti essenziali previsti dal decreto 26 maggio 2016?</i></p>	<p>Se durante l'erogazione dei benefici il nucleo familiare perde uno dei requisiti essenziali previsti dal decreto 26 maggio 2016, il beneficio sarà revocato.</p> <p>Infatti il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza, dei requisiti familiari e dei requisiti</p>

	<p>economici previsti dal decreto 26 maggio 2016 non solo al momento della presentazione della domanda ma anche per tutta la durata del beneficio. Il possesso del requisito relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno è invece richiesto solo al momento della presentazione della domanda.</p>
<p><i>Il punteggio di 45 punti riferito alla valutazione multidimensionale del bisogno deve essere mantenuto e verificato per tutto il periodo di erogazione dei benefici previsti dal SIA? Che cosa succede se nel nucleo familiare beneficiario si verifica una fattispecie che modifica il punteggio calcolato al momento di presentazione della domanda SIA (es. riconoscimento o aggravamento di una persona disabile nel nucleo, variazione di condizione lavorativa di cui al quadro G con passaggio da presenza spunta ad assenza o viceversa)? Cambia la posizione in graduatoria del nucleo familiare interessato? L'eventuale cambiamento del punteggio della valutazione multidimensionale può essere causa di eventuali cessazioni dei benefici SIA e/o accesso a favore di altri nuclei familiari? Eventualmente chi è tenuto a eseguire le verifiche?</i></p>	<p>Il requisito dei 45 punti deve essere posseduto solo al momento della presentazione della domanda. Eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare e della condizione lavorativa dovranno essere comunicate secondo le modalità stabilite dal decreto 26 maggio 2016. Agli esiti delle domande non viene redatta alcuna graduatoria.</p>
<p><i>Nel caso in cui un beneficiario abbia portato copia dell'ISEE e risulti una difformità tra la composizione del nucleo ivi riportata e quella accertata con verifica anagrafica, occorre segnalare tale difformità? Se sì dove?</i></p>	<p>Per l'accesso al beneficio fa fede il nucleo familiare riportato nell'ISEE. Se si accerta che il nucleo familiare presentato ai fini ISEE non è rispondente a quanto previsto dal Regolamento ISEE, si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del citato regolamento, "gli enti erogatori [...] provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13."</p>
<p><i>In riferimento all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18/07/2016, che</i></p>	<p>Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di competenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), i Comuni effettuano i controlli entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, verificando in primo luogo cittadinanza e residenza. Su tutti i requisiti autocertificati che</p>

<p><i>stabilisce che i Comuni "comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4" si chiede di conoscere come ci si debba regolare nei casi in cui il Comune, non potendo verificare direttamente il possesso della residenza da almeno due anni al momento di presentazione della domanda, debba richiedere informazioni ad altro Comune ed attendere, quindi, il riscontro. E' evidente, infatti, che, in questi casi, non può essere garantito il rispetto dei 15 giorni previsti e che tale situazione potrebbe danneggiare il richiedente.</i></p>	<p>non è stato possibile verificare ex ante, possono essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Per i requisiti verificati successivamente, in attesa degli esiti dei controlli effettuati ex-post, vale, fino a prova contraria, quanto affermato dal cittadino nell'autodichiarazione. Si ricorda che, sottoscrivendo il modulo di domanda, il richiedente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e dichiara che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.</p>
<p><i>Considerato che lo USER ID presente sul rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno non è rilasciato dalla questura come richiesto sul modulo, ma dagli uffici di Poste italiane, può essere ugualmente considerato valido per la domanda del progetto?</i></p>	<p>L'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto 26 maggio 2016 prevede che possano accedere al beneficio i cittadini non comunitari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Non rientrano tra i beneficiari i cittadini non comunitari in possesso di permesso temporaneo.</p>
<p><i>Cosa si intende per trattamenti economici di natura assistenziale? Rientrano in tale tipologia i sottoelencati contributi erogati da un ente locale?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>contributi sostegno locazione</i> • <i>voucher per acquisto di derrate alimentari o farmaci</i> • <i>contributi per tirocini lavorativi</i> • <i>prestazioni sociali previste dal Casellario Assistenziale.</i> 	<p>L'art. 4, comma 3, lettera b), punto ii, prevede una soglia di 600 € mensili per nucleo familiare per i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare. Il comma 4, lettera e) del medesimo articolo, indica quali siano i trattamenti che sono esclusi da tale computo, in particolare le esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni per la compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione dei servizi. Non rientrano in tale computo neanche le misure previste dal progetto personalizzato (erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, quali i tirocini lavorativi, e le altre misure previste dal progetto). Qualora i contributi di sostegno alla locazione o i voucher per l'acquisto di derrate alimentari siano elargiti in sostituzione di</p>

	servizi non altrimenti erogabili non vanno inserite nel computo.
<p><i>Se il richiedente è proprietario di un'auto di cilindrata superiore ai 1300 cc acquistata prima di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda SIA ha i requisiti per accedere alla stessa?</i></p> <p><i>Se il richiedente è proprietario di un'auto acquistata di seconda mano nei 36 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di contributo, ha i requisiti per accedere alla stessa?</i></p>	<p>Si. Il possesso di un'auto di cilindrata superiore ai 1300 cc immatricolata per la prima volta in un periodo precedente i tre anni (36 mesi) dalla domanda di accesso al beneficio non costituisce mancanza di requisito per accedere al SIA (vedi art. 4, comma 3, lettera b) punto iv) del decreto 26 maggio 2016).</p> <p>Ai fini del possesso del requisito rileva la prima immatricolazione dell'auto. Pertanto, anche se l'auto è stata acquistata di seconda mano nei 36 mesi antecedenti, il requisito potrebbe essere soddisfatto se la prima immatricolazione fosse precedente ai 36 mesi.</p>
<p><i>Rispetto ai trattamenti economici concessi dalle pubbliche amministrazioni locali, gli Enti Gestori sono chiamati alla verifica rispetto all'erogazione per l'anno in corso o per l'anno 2015, che risulta essere l'anno di riferimento per l'ISEE 2016?</i></p> <p><i>Se si verificasse la presenza di trattamenti economici che superano la soglia dei 600 euro mensili, attraverso quale modalità potrà essere segnalato all'Inps?</i></p> <p><i>Gli Enti Gestori riceveranno ulteriori dettagli circa i trattamenti economici "locali" da considerare nel computo dei 600 euro mensili?</i></p>	<p>Il periodo di riferimento dei trattamenti economici concessi dalle pubbliche amministrazioni non è vincolato all'ISEE ma al periodo di presentazione della domanda e dell'eventuale erogazione dei benefici previsti dal SIA.</p> <p>Infatti, l'articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii, del decreto 26 maggio 2016 prevede che i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, da considerare ai fini del calcolo del valore complessivo dei 600 euro mensili, sono quelli percepiti nel mese antecedente la richiesta e le erogazioni.</p> <p>L'eventuale superamento della soglia dei 600 euro mensili potrà essere comunicata all'INPS attraverso la piattaforma predisposta dall'istituto stesso.</p> <p>Inoltre, si ribadisce che i contributi che costituiscono il tetto dei 600 euro, come specificato all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii, del decreto 26 maggio 2016, sono tutti i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, ad eccezione di quelli previsti dal medesimo articolo al comma 4, lettera e): "non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale [...], e le altre somme erogate nell'ambito di misure di sostegno</p>

	<p>stabilite nel progetto personalizzato.” Mentre le erogazioni eventualmente attivate in un periodo precedente devono essere prese in considerazione per la verifica del tetto dei 600 euro mensili.</p> <p>Eventuali, ulteriori dettagli circa i trattamenti economici da considerare nel computo dei 600 euro mensili saranno comunicati attraverso i canali istituzionali.</p>
<p><i>E' possibile non conteggiare contributi e borse-lavoro già riconosciuti nell'ambito di Attivazioni sociali (per attività di pubblica utilità o partecipazione a corsi) o progetti individualizzati (ad esempio finalizzati al sostegno al rientro in famiglia o all'autonomia), visto che tali interventi rientrano fra quelli previsti per i progetti individualizzati di presa in carico nell'ambito di SIA?</i></p>	<p>No, non entrano nel computo dei trattamenti esclusivamente le somme erogate nell'ambito di misure di sostegno stabilite nell'ambito del progetto personalizzato di presa in carico, mentre tutte le erogazioni eventualmente attivate in un periodo precedente devono essere prese in considerazione per la verifica del tetto dei 600 euro mensili.</p>
<p><i>Se il Comune, dopo aver effettuato le tre verifiche iniziali di competenza (cittadinanza, residenza e non superamento economico dei contributi locali) rileva che almeno uno dei tre non è rispettato, rigetta la domanda e non la inoltra ad INPS o procede comunque all'inoltro segnalando l'esito negativo dei controlli?</i></p> <p><i>E in questo caso, come può essere fatta tale segnalazione? In caso di rigetto iniziale della domanda, a cura del Comune, occorre integrare in tal senso il diagramma di flusso della presentazione delle domande</i></p>	<p>Il Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), invia comunque la comunicazione di richiesta di accesso al beneficio: “I Comuni svolgono i seguenti compiti: comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.”</p> <p>L'INPS ha previsto un flusso informativo che consente al Comune di comunicare sia quanto dichiarato dal cittadino, sia l'esito delle verifiche fatte dal Comune.</p>

IL PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Domande	Risposte
<p><i>Verrà fornito uno strumento unico per il pre-assessment oppure ogni Ambito dovrà predisporre uno proprio tenendo conto delle aree indicate nelle Linee guida?</i></p>	<p>Con riferimento ai diversi strumenti per la presa in carico previsti dalle Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti SIA (pre-assessment, assessment, schema del progetto), è stato costituito un gruppo di lavoro per la definizione e la condivisione degli stessi. Sarà data comunicazione di quanto prodotto dal gruppo di lavoro appena terminata l'elaborazione dei citati documenti, in modo che gli enti capofila possano farvi riferimento.</p> <p>Nelle more della definizione dei citati strumenti, le amministrazioni interessate potranno utilizzare quelli già operativi a livello locale coerenti con le Linee guida, ovvero avvalersi di quelli utilizzati nel corso della precedente sperimentazione disponibili sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata al SIA (si vedano in particolare gli allegati alla nota n. 629 del 27 gennaio 2017).</p> <p>In ogni caso, il progetto deve contenere la valutazione dei bisogni, l'indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere e la descrizione di servizi e interventi che si intendono attivare, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del Decreto 26 maggio 2016, nonché la descrizione degli impegni richiesti alle famiglie, che devono essere coerenti con quanto specificato dall'articolo 7, comma 2, del citato Decreto, che dettaglia le aree delle attività che devono essere svolte dai nuclei familiari beneficiari, con particolare riferimento ai contatti con i servizi competenti responsabili del progetto, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.</p>
<p><i>Nel momento in cui i beneficiari verranno assegnati agli Ambiti territoriali di competenza per la presa in carico e l'attivazione dei progetti individuali, sarà necessario seguire l'ordine cronologico di invio delle domande oppure quello che deriverà dalla graduatoria di punteggio attribuita dall'INPS?</i></p>	<p>Non è prevista una graduatoria di punteggio definita dall'INPS. Pertanto, i beneficiari saranno chiamati a sottoscrivere i progetti personalizzati tenendo conto di quanto stabilito dal decreto del 26 maggio 2016. A tal proposito l'articolo 6, comma 1 stabilisce che il progetto venga sottoscritto dalla famiglia beneficiaria entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre. Si ricorda che in sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati possono riguardare una quota, comunque non inferiore al 50% dei nuclei familiari beneficiari, in luogo della totalità dei nuclei familiari, ed essere predisposti entro 90</p>

giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei 60 giorni. L'invio delle informazioni per tali progetti può avvenire entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei 90 giorni previsti ordinariamente dal decreto.

Al riguardo la [nota n. 629 del 27 gennaio](#) ha fornito alcuni chiarimenti. In particolare, ha specificato che l'INPS invia le disposizioni di accredito a Poste Italiane entro la fine del bimestre successivo a quello di accettazione della domanda. Quindi i 60 giorni entro i quali devono essere sottoscritti i progetti debbono decorrere dalla fine del bimestre successivo a quello della presentazione della domanda, vale a dire il bimestre in cui avviene l'accredito del beneficio economico.

Pertanto, i nuclei familiari che hanno richiesto il SIA entro il 31 ottobre 2016 e che sono stati ammessi ai benefici, dovranno sottoscrivere il progetto entro 90 giorni dalla fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda (bimestre di accredito novembre-dicembre 2016), vale a dire entro il 31 marzo 2017.

Invece, i nuclei familiari che hanno presentato la richiesta dopo il 31 ottobre 2016 e che sono stati ammessi ai benefici, dovranno sottoscrivere il progetto entro 60 giorni dalla fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda. Ad esempio, se la famiglia ha presentato la domanda per il SIA il 15 novembre 2016 (bimestre di accredito gennaio-febbraio 2017), dovrà sottoscrivere il progetto di presa in carico entro 60 giorni dalla fine di febbraio, vale a dire entro il 29 aprile 2017.

Inoltre, l'articolo 6, comma 2, del citato Decreto 26 maggio 2016, prevede che le amministrazioni interessate devono inviare le informazioni relative all'avvio del progetto entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre. L'articolo 11, comma 3, stabilisce che in sede di prima applicazione, per le richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, l'invio delle informazioni per tali progetti può avvenire entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre. In entrambi i casi cioè il Decreto prevede che la comunicazione avvenga entro 30 giorni dal termine per la sottoscrizione del progetto. Nelle more della definizione della Piattaforma informatica per il caricamento dei progetti, l'avvenuta sottoscrizione dovrà essere comunicata all'INPS spuntando l'apposito *flag* nella Piattaforma INPS, e nel quadro in via di predisposizione nella Piattaforma SGATE.

<p><i>Attraverso quali canali si potranno trasmettere all'Inps le informazioni sui progetti di presa in carico?</i></p>	<p>Le informazioni sui progetti di presa in carico dovranno essere trasmesse mediante piattaforma informatica e modelli in via di predisposizione da parte dell'Inps, che a breve saranno messi a disposizione dei Comuni.</p>
<p><i>Tenuto conto che, per le richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti potranno riguardare una quota non inferiore al 50% delle famiglie beneficiarie del SIA, invece della totalità, è possibile che ad una parte di nuclei beneficiari potrebbe non venire mai associato un progetto personalizzato per tutta la durata di erogazione del beneficio economico. È corretto?</i></p>	<p>Si. Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, del decreto 26 maggio 2016, si conferma che per le richieste presentate entro il 31 ottobre 2016 ammesse ai benefici, una quota parte pari o inferiore al 50% dei nuclei beneficiari potrebbe non essere chiamata a sottoscrivere un progetto personalizzato.</p>

ACCORDI FRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Domande	Risposte
<p><i>Quando è necessario procedere alla definizione di protocolli di intesa tra Regioni/Province autonome e Ministero del lavoro e delle politiche sociali?</i></p>	<p>Come previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto 26 maggio 2016, le Regioni e le Province Autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio. A tal fine, sarà necessario stipulare di protocolli di intesa tra la Regione/Provincia Autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha già predisposto dei format. L'accordo deve essere sottoposto anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, quando opportuno, l'INPS. L'obiettivo del protocollo è ottimizzare gli interventi e le specifiche della misura regionale con quelle della misura nazionale.</p>